

**Tribunale di Milano, sez. lavoro, 7 gennaio 2013**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Colosimo, ha pronunciato la  
seguinte  
SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

RA.Gi.

con l'avv. Ca., elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via (...)

- ricorrente -

contro

IO. e SA. S.r.l.

con l'avv. Pl., elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, viale (...)

contro

Cn. soc. cons. a r.l.

con l'avv. Na., elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, p.zza (...)

contro

GR. S.p.A.

con l'avv. Tu., elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, p.zza (...)

e contro

AUTOMOBILE CL.

con l'avv. St., elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via (...)

- resistenti -

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

Svolgimento del processo

con ricorso depositato il 28 marzo 2012, Gi.RA. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - IO. E SA. S.r.l., CN. soc. cons. a r.l., GR. S.p.A. e AU., esponendo di aver prestato per oltre un decennio la propria attività lavorativa nell'ambito di un appalto di servizi di pulizia presso gli uffici dell'AU. di via (...) in Milano, con mansioni di operaio addetto alle pulizie, e inquadramento nel II livello C.C.N.L. Imprese di Pulizia Mu.

Esponendo che, a seguito di una procedura di cambio di appalto, l'1/8/2010 era stata assunta da IO. S.r.l. che, a decorrere dall'aprile 2011, aveva indebitamente sospeso il pagamento della retribuzione. Con lettera del 10/6/2011, CN. soc. cons. a r.l. le aveva comunicato di essere subentrato alla IO. S.r.l. nel contratto di servizi e le aveva corrisposto l'importo di Euro 1.302,82 a titolo di retribuzione arretrata. Tuttavia, il successivo 28/6/2011, al rientro da un di malattia, le era stato impedito l'ingresso sul luogo di lavoro su richiesta di GR. S.p.A.

La ricorrente aveva immediatamente contestato l'estromissione dal posto di lavoro, contestazione alla quale GR. S.p.A. aveva dato riscontro confermando l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto in essere con IO. S.r.l., e la decisione dell'AU. di ridurre la superficie dei locali oggetto di appalto. GR. S.p.A. aveva quindi proposto alla lavoratrice l'assunzione con orario ridotto di 17,5 ore settimanali: proposta reiterata con comunicazione del 7/7/2011, ma declinata dalla ricorrente.

Nelle more, IO. S.r.l. aveva provveduto a corrisponderle l'importo di Euro 1.805,45 a titolo di competenze di fine rapporto.

A nulla erano valse le ulteriori contestazioni fatte pervenire dalla lavoratrice circa il recesso mai formalizzato, ma di fatto operato dalla IO. S.r.l. a decorrere dal giugno 2011, e l'espulsione dal posto di lavoro disposta da GR. S.p.A. e CN. soc. cons. a r.l.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale, in via principale, di: accertare e dichiarare l'insussistenza delle pretese dimissioni così come dichiarate da IO. S.r.l. agli enti competenti; accertare e dichiarare la mancata formalizzazione da parte di IO. S.r.l. del licenziamento di fatto posto in essere a seguito della risoluzione del contratto di appalto con CN. soc. cons. a r.l.; conseguentemente, accertare e dichiarare che tra le parti è tuttora in essere un rapporto di lavoro part-time regolato dal contratto di lavoro dell'1/8/2010; per l'effetto, condannare IO. S.r.l. a dar corso al suddetto rapporto alle medesime condizioni di cui in precedenza, con assegnazione a mansioni riconducibili al II livello C.C.N.L.

Imprese di Pulizia Mu. e col medesimo orario di lavoro;

- condannare IO. S.r.l., in via solidale con AU. e CN. soc. cons. a r.l., a corrisponderle le retribuzioni dovute dal giugno 2011 a marzo 2012, per il complessivo importo di Euro 10.574,28 lordi, oltre alle somme successivamente dovute sino all'effettivo ripristino del rapporto, dedotto l'acconto netto di Euro 1.805,45.

In subordine domandava di:

accertare e dichiarare il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro con GR. S.p.A. in relazione all'appalto in essere con AU.

presso la sede di via Durando, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 C.C.N.L. Mu.;

- per l'effetto, condannare GR. S.p.A. a dar corso al rapporto di lavoro alle condizioni di cui al contratto dell'1/8/2010 stipulato con IO. S.r.l., con assegnazione a mansioni riconducibili al II livello C.C.N.L. Mu. e col medesimo orario di lavoro;

- condannare GR. S.p.A., in solido con AU. e CN. soc. cons. a r.l., a corrisponderle le retribuzioni dovute dal giugno 2011 a marzo 2012, per il complessivo importo di Euro 10.574,28 lordi, oltre alle somme successivamente dovute sino all'effettivo ripristino del rapporto, dedotto l'acconto netto di Euro 1.805,45.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano ritualmente in giudizio IO. S.r.l., CN. soc. cons. a r.l. (infra CN. soc. cons. a r.l.), GR. S.p.A. e AU. (infra ACI), eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 14 dicembre 2012, il nuovo Giudice designato invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.

## Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Sono circostanze pacifiche in giudizio (vedi verbale udienza del 19/10/2012), e comunque documentalmente provate, che GR.

S.p.A. è aggiudicatata di un contratto di appalto per la fornitura del servizio di pulizia e disinfestazione dei locali dell'Ufficio Provinciale ACI di Milano e che i servizi oggetto di appalto sono stati subappaltati nella misura del 30% a CN. soc. cons. a r.l. (docc. 3, 4 e 6, fascicolo ACI); che il consorzio ha conferito l'esecuzione dei predetti servizi alla IO. S.r.l. (consorziata dal 16/10/2009 - doc. 2, fascicolo IO. S.r.l.; doc. 5, fascicolo ACI); che Gi.RA. ha prestato la propria attività lavorativa presso l'appalto ACI per oltre un decennio e, a far data dall'1/8/2010 e sino al 20/6/2011, quale dipendente di IO. S.r.l. con orario di lavoro di 32,5 ore settimanali (cfr. doc. 2, fascicolo RA.); che IO. S.r.l., il 19/6/2011, è stata esclusa dall'appalto (cfr. doc. 1, fascicolo GR. S.p.A. E doc. 7, fascicolo ACI) e dal consorzio CN. soc. cons. a r.l. (cfr. doc. 3, fascicolo IO. S.r.l.);

che nell'appalto in questione è subentrata GR. S.p.A. e, pertanto, sono state avviate le procedure di cui all'art. 4 C.C.N.L. Imprese di Pulizia Mu.; che, medio tempore, ACI ha ridotto l'appalto (variazione della superficie complessiva dei locali da 8.972 mq. a 7.415 mq. - cfr. doc. 2, GR.

S.p.A.) e che, conseguentemente, GR. S.p.A. ha proposto a Gi.RA. l'assunzione con orario ridotto a 17,5 (doc. 3, fascicolo GR. S.p.A.); che la ricorrente non ha accettato la proposta e, quindi, non è stata assunta da GR. S.p.A.; che parte attrice non ha mai rassegnato le dimissioni da IO. S.r.l.; infine che, a seguito dell'esclusione di IO. S.r.l. dall'appalto, a Gi.RA. è stato impedito l'accesso alle sede ACI di via Durando (doc. 8, fascicolo ACI).

Orbene, l'art. 4 C.C.N.L. Imprese di Pulizia Mu. - "rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione ..." - stabilisce quanto segue: "... in ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentata probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico - organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part - time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci - lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante... Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato..".

Con dichiarazione a verbale, le parti sociali hanno poi precisato che "... la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante ...".

La previsione contrattuale in esame introduce, per i lavoratori in organico sull'appalto da almeno quattro mesi prima della procedura di cambio appalto, un vero e proprio diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, a parità di condizioni nell'ipotesi sub comma terzo, lettera a), condizionato nell'ipotesi sub comma terzo, lettera b).

All'assunzione da parte della subentrante si ricollega la cessazione del rapporto di lavoro in essere con l'azienda uscente.

Nel caso di specie, tuttavia, come sopra anticipato, è circostanza pacifica che Gi.RA. non abbia accettato la proposta di assunzione di GR. S.p.A. e che, conseguentemente, la ricorrente non è passata alle dipendenze di quest'ultima ex art. 4 C.C.N.L. Imprese di Pulizia Mu.

Preso atto di quanto sopra, deve ora comprendersi quali effetti questa situazione abbia prodotto sul rapporto di lavoro in essere tra Gi.RA. e IO. S.r.l. poiché, se è pacifico in giudizio che la lavoratrice non abbia mai rassegnato le proprie dimissioni (vedi anche punto 12, memoria IO. S.r.l.), può parimenti ritenersi pacifico che la società non le abbia mai intimato il licenziamento.

Non solo infatti non risulta prodotta in atti alcuna lettera di licenziamento, ma IO. S.r.l. deduce di aver comunicato al "centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della cessione dell'appalto in esseri" (cap. 9, memoria; doc. 4, fascicolo IO. S.r.l.), affermando che "neppure è possibile ritenere che vi sia stato licenziamento in quanto deve applicarsi il passaggio diretto del lavoratore alla nuova impresa subentrante nell'appalto come previsto dall'art. 4 del CCNL Imprese di Pu." (cap. 13, memoria IO. S.r.l.).

Secondo la società convenuta, la previsione contrattuale non imporrebbe alcuna comunicazione di cessazione e subentro al lavoratore, ma esclusivamente la segnalazione alle strutture sindacali circa la consistenza numerica e l'orario lavorativo degli addetti impiegati nell'appalto (cfr. punto 14, memoria IO. S.r.l.). Sicché, "non vi è stato né poteva esserci un formale atto di licenziamento tant'è che ai sensi dell'art. 4 Ccnl Imprese di pulizia, in caso di subingresso con un appalto, l'impresa subentrante deve comunque procedere all'assunzione del personale addetto all'appalto ceduto ..." (punto 17, V memoria IO. S.r.l.). L'argomentazione non può essere condivisa.

In primo luogo, come già osservato, l'art. 4 C.C.N.L. Imprese di Pu. introduce e disciplina uno specifico diritto dei lavoratori addetti a un appalto di servizi, ma non contempla deroga alcuna - né potrebbe essere altrimenti - alle norme imperative vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato che impongono, tra l'altro, che la risoluzione del rapporto sia sempre e comunque formalizzata.

Nel caso di specie, comunque, il richiamo all'art. 4 C.C.N.L. Imprese di Pulizia Mu. non risulta pertinente in quanto Gi.RA. non ha accettato la proposta di assunzione della subentrante GR. S.p.A. e, quindi, non è stata coinvolta dalla procedura ivi disciplinata.

Il rapporto tra la ricorrente e IO. S.r.l. è, invero, proseguito immutato.

Rimasta in forze alla IO. S.r.l., la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata a una nuova sede di lavoro con le medesime mansioni e condizioni di cui in precedenza, ovvero avrebbe potuto essere interessata da un formale atto di recesso per giustificato motivo oggettivo qualora la parte datoriale non avesse avuto oggettive possibilità di ricollocazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta - e ribadito, peraltro, in sede di discussione - la circostanza della perdita di un appalto di servizi, con subentro nello stesso di una società terza, non comporta per ciò solo l'automatica risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti ivi addetti.

Del tutto errato risulta, sotto questo profilo, il senso attribuito da IO. S.r.l. a quella giurisprudenza - più volte richiamata - che afferma che la cessazione dell'appalto può, e non deve, costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 12 aprile 2006, n. 8531).

Il senso delle suddette pronunce non è quello di escludere la necessità di un formale atto di licenziamento da parte della società uscente, ma quello di chiarire che la perdita di un appalto non giustifica - di per sé solo - sempre e comunque la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti allo stesso addetti, poiché il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento solo nel caso in cui non abbia alcuna possibilità di reimpiegare utilmente il dipendente: "il licenziamento non

costituisce atto dovuto, rimanendo esso un atto che l'impresa cessante può intimare, salvo che abbia la possibilità di utilizzare altrimenti il dipendente", sicché "qualora l'attore (n.d.e. il lavoratore) abbia contestato il giustificato motivo del licenziamento ed abbia quindi provocato il datore di lavoro a fornirne la prova, si deve intendere che egli abbia implicitamente invitato la controparte a fornire la prova anche dell'impossibilità di repechage" (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 aprile 2006, n. 8531, parte motiva).

Dunque, non essendo mai stato validamente interrotto, il rapporto di lavoro sorto l'1/8/2010 tra Gi.RA. e IO. S.r.l. non ha conosciuto soluzione di continuità.

Ne consegue che deve essere dichiarato che tra IO. S.r.l. e Gi.RA. è tuttora in corso il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part - time a 32,5 ore settimanali, alle condizioni di cui alla lettera di assunzione dell'1/8/2010.

Per l'effetto, IO. S.r.l. deve essere condannata a dar corso al suddetto rapporto di lavoro, riammettendo immediatamente in servizio la ricorrente e assegnandole mansioni equivalenti a quelle di cui in precedenza, riconducibili al II livello C.C.N.L. Mu. Gi.RA. ha offerto la propria prestazione lavorativa e ha messo in mora la parte datoriale con lettera del 29/6/2011, pervenuta a IO. S.r.l. il 5/7/2011 (doc. 6, fascicolo RA.).

Pertanto, IO. S.r.l. deve altresì essere condannata a corrispondere a Gi.RA. le retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora con offerta della prestazione lavorativa, all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto di una retribuzione lorda globale di fatto di Euro 1.174,92 (come dedotto in ricorso e non utilmente contestato), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Dal suddetto importo dovrà essere dedotto - come correttamente rilevato dalla stessa parte ricorrente - quanto corrisposto da IO.

S.r.l. il 13/7/2011 a titolo di competenze di fine rapporto.

Deve essere respinta, invece, la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti delle altre convenute ex art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003.

Poiché a far data dal 19/6/2011 IO. S.r.l. è stata esclusa dall'appalto in questione, è chiaro che a decorrere dalla suddetta data ha altresì cessato di operare la responsabilità solidale della committente e delle subcommittenti.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, IO. S.r.l. deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.

La complessità della vicenda e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra Gi.RA., CN. Soc. cons. a r.l., GR. S.p.A. e AU. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che tra IO. S.r.l. e Gi.RA. è tuttora in corso il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part - time a 32,5 ore settimanali, alle condizioni di cui alla lettera di assunzione dell'1/8/2010. Per l'effetto, condanna IO. S.r.l. a dar corso al suddetto rapporto di lavoro riammettendo immediatamente in servizio la ricorrente e assegnandole mansioni equivalenti a quelle di cui in precedenza, riconducibili al II livello C.C.N.L. Mu.

Condanna IO. S.r.l. a corrispondere a Gi.RA. le retribuzioni globali di fatto dovute dalla data della messa in mora con offerta della prestazione lavorativa, 5/7/2011, all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto di una retribuzione lorda globale di fatto di Euro 1.174,92 e dedotto quanto già corrisposto il 13/7/2011, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Rigetta per il resto il ricorso.

Condanna IO. S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Gi.RA. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Compensa integralmente le spese di lite tra Gi.RA., CN. soc. cons. a r.l., GR. S.p.A. e AU. Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.  
Così deciso in Milano il 14 dicembre 2012.  
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2013.